

# dossier

XIX Legislatura

23 settembre 2025

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione e al regolamento concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

Atto del Governo n. 299

**SERVIZIO STUDI**

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 -  [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 538

**SERVIZIO STUDI**

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148  [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it) -  [@CD\\_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 299

## INDICE

Premessa .....	5
<b>SCHEDE DI LETTURA</b>	
Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero della giustizia</i> ) .....	11
Articolo 2 ( <i>Modifiche all'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA</i> ) .....	19
Articolo 3 ( <i>Modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro</i> ) .....	21
Articolo 4 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ) .....	29
Articolo 5 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ) .....	31



## Premessa

### I presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84](#), al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100](#), e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, ed è trasmesso alla Camere, per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Si ricorda che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina la potestà regolamentare del Governo, e dispone, al comma 4-bis, che **l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri** sono determinate con **regolamento**, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- riordino degli **uffici di diretta collaborazione** con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli **uffici di livello dirigenziale generale**, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di **verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati**;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle **piante organiche**;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle **unità dirigenziali** nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 17, e cioè con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il **Consiglio di Stato** e previo parere delle **Commissioni parlamentari competenti in materia**, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni introdotte dal decreto- legge 22 giugno 2023, n. 75, in particolare dagli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis e 14, commi 4 e 8, nonché dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) all'articolo 1, commi da 374 a 383, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare, si ricorda che l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 75 del 2023, prevede l'**istituzione a decorrere dal 1° luglio 2023 di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale** nell'ambito dell'**Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia**, con compiti di studio e analisi in materia di **valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa**, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Ciò – precisa la norma – al fine di potenziare e rafforzare le competenze del Ministero in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR.

L'articolo 13-bis del medesimo decreto-legge, invece, prevede l'**aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria**, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari e dispone che il relativo **adeguamento delle tabelle** organiche sia attuato con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**. Inoltre, il successivo art. 14, al comma 4 prevede l'**incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 30 unità di dirigente penitenziario**, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, mentre il comma 8 del medesimo articolo prevede l'**incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario**, anche in tal caso al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali.

Infine, i commi da 374 a 383, della legge di bilancio per il 2024 recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per **l'innovazione tecnologica** e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla **creazione di nuovi posti dirigenziali**; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; al **potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità** cui vengono assegnati compiti in materia di **giustizia riparativa** e in tema di **esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive**.

## Le linee generali della riorganizzazione proposta

Il provvedimento si compone di **6 articoli e 5 allegati**.

L'intervento di riorganizzazione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si rende necessario al fine di:

1. potenziare le strutture del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** mediante l'istituzione di **due nuove direzioni generali** dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del medesimo Corpo;
2. aggiornare la distribuzione territoriale dei **Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria**, con la creazione di un **nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise** (con sede a Pescara) ove confluiscono 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise che attualmente rientrano nelle competenze territoriali degli attuali

provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche e del Lazio-Abruzzo e Molise, che si occupano della gestione di complessivi 40 istituti penitenziari;

3. istituire, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, una **Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa**, di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti;
4. formalizzare l'istituzione della **Segreteria del Capo di Gabinetto**, al fine di supportare le attività istituzionali di quest' ultimo;
5. aggiornare la **dotazione organica complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale** di cui alle tabelle allegate al [d.P.C.M. n. 84 del 2015](#).



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

**(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero della giustizia)**

**L'articolo 1** modifica l'articolo 6 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, intervenendo sull'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sostituendo le tabelle B, C, D, E, F, allegate al decreto e modificando altresì il titolo.

Più nel dettaglio la **lett. a)** del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 6 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, il quale disciplina **l'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**:

- viene eliminato il riferimento al "coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul nazionale" attualmente rientrante tra le competenze della Direzione generale del personale e delle risorse (**n. 1.1**). Tali competenze vengono trasferite (vedi *infra*) alla istituenda Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria.;
- vengono **ampliate le competenze della Direzione generale dei detenuti e del trattamento** sostituendo il riferimento alle “attività trattamentali intramurali” con “attività trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati ed attribuendo alla stessa direzione anche la promozione e il coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario, nonché l’analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta” (**n. 1.2**). Tale intervento, come precisa la **relazione tecnica**, è volto a “razionalizzare le competenze specifiche della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, favorendo in tal modo una gestione uniforme del detenuto e del suo trattamento”. Nel **parere** reso dal **Consiglio di Stato** si rileva «talune perplessità emergono circa una certa genericità dell'espressione “promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario” quali nuovi compiti assegnati alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 2, del decreto n. 84 del 2015 [omissis] ulteriori perplessità emergono dalla possibilità di sovrapposizioni nello svolgimento dell'attività di “coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario” da parte della Direzione generale dei detenuti e del trattamento rispetto alle molteplici potestà di coordinamento di cui viene ora resa titolare la nuova “Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria” ai sensi della lettera c-bis)»;
- vengono **trasferite alla competenza del Capo del Dipartimento** dell'amministrazione penitenziaria le relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, nonché le comunicazioni istituzionali e l'attività informativa, attualmente spettanti alla Direzione

generale della formazione (**n. 1.3 e n. 2**). Allo stesso Capo del dipartimento è attribuita altresì la competenza in materia di informatica penitenziaria, da esercitarsi in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (**n.2**);

- sono istituite due nuove **Direzioni generali (n. 1.4)**:

- ✓ la **Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria** alla quale è riconosciuta la competenza per le attività di attività di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia penitenziaria; per le attività di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; per il coordinamento delle attività del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; per il coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale;
- ✓ la **Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria**, alla quale compete la gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; la gestione delle relative risorse finanziarie; il monitoraggio l' analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; gli atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; l'approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attività di supporto al Corpo; le attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.

Nel **parere** reso dal **Consiglio di Stato** si rileva «Per quanto riguarda il nuovo comma c-ter), invece, ci si chiede se, e in quale misura, le attività di *“approvvigionamento di mezzi, beni materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi”* assegnate alla Direzione generale dei servizi logistici e, tecnici possano costituire oggetto di sovrapposizione con quelli della Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria di cui alla lettera a-bis) nella parte in cui a quest'ultima è assegnata la cura delle *“procedure per [...] l'acquisizione di beni e servizi”*»;

Le successive **lettere da b) a g)** sostituiscono rispettivamente le tabelle B), C), D), E) F) e G) indicate al d.P.C.M. n. 84 del 2015, concernenti le **dotazioni organiche** di personale dirigenziale di livello generale e non generale, sia amministrativo che penitenziario e del personale non dirigenziale (area funzionari, assistenti e

operatori), al fine di adeguare – come precisa la relazione tecnica - tali dotazioni alle disposizioni che sono succedute nel tempo, con particolare riferimento al decreto legge n. 75 del 2023.

La citata **relazione tecnica** precisa al riguardo che con l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 75/2023 la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali – Area funzionari è stata aumentata di 1947 unità al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR. Con il comma 4 dell'articolo 14, poi, si prevede che la dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84, modificato dal DPCM 22 aprile 2022, n. 54, viene ampliata di complessive trenta unità di dirigenti non generali penitenziari, mentre al comma 8 del citato articolo l'ampliamento riguarda una unità di dirigente generale penitenziario, corrispondente al nuovo posto di Provveditorato regionale di Abruzzo e Molise che va ad aggiungersi agli altri provveditorati di cui alla Tabella B allegata al DPCM 84/2015, in sostituzione della Tabella E allegata alla legge 395/1990. Pertanto, la modifica della Tabella B, già modificata con DPCM 196/2024 a seguito degli interventi operati dal D.L. 92/2024 (istituzione di un nuovo provveditorato dell'Umbria e delle Marche e conseguente modifica di quelli dell'Emilia Romagna e della Toscana), consiste nel prevedere come sede di livello dirigenziale generale un nuovo Provveditorato regionale dell'Abruzzo e del Molise, al quale consegue la modifica del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise che resta Provveditorato per il solo Lazio con sede a Roma.

Nello specifico la **lett. b)** prevede che la **tabella B** allegata al d.P.C.M. n.84 del 2015 è sostituita dalla tabella B di cui dall'allegato I del provvedimento in esame concernente l'organizzazione dei **provveditorati regionali** dell'amministrazione penitenziaria. L'intervento legislativo è finalizzato alla **creazione di un nuovo provveditorato per le Regioni Abruzzo e Molise**, con sede a Pescara. Attualmente il provveditorato con sede a Roma ha competenza sia per la Regione Lazio che per le Regioni Abruzzo e Molise.

La **lett. c)** prevede che la **tabella C** allegata al d.P.C.M. n.84 del 2015 è sostituita dalla tabella C di cui dall'allegato II del provvedimento in esame concernente la **dotazione organica complessiva del personale dirigenziale**. Viene aggiornata la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale mediante l'**aumento di una unità di dirigenti di prima** Fascia della carriera amministrativa (da 22 a 23) **e di 31 unità del totale dei dirigenti della carriera penitenziaria** (dagli attuali 391 a 422);

Nella **relazione tecnica** si sottolinea come uno tra i dirigenti di prima fascia dell'amministrazione giudiziaria risulti assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La **lett. d)** prevede che la **tabella D** allegata al d.P.C.M. n.84 del 2015 è sostituita dalla tabella D di cui dall'allegato III del provvedimento in esame concernente la

**dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per gli affari di giustizia.**

In proposito la **relazione tecnica** evidenzia che la dotazione organica di cui alla Tabella D del DPCM 84/2015 ha subito una ulteriore evoluzione ad opera di due nuovi interventi normativi (D.L. 131/2024 e D.L. 25/2025) con effetti rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 2025 e dal 1° luglio 2026. Le misure di potenziamento degli organici del personale della giustizia comporteranno un aumento complessivo della dotazione organica di n. 3.250 unità di personale amministrativo di cui 2.661 funzionari (2600+61) e 589 assistenti (400+189). In particolare, con l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 relativo alle "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037", la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è stata aumentata di 250 unità di personale del comparto Funzioni centrali, di cui 61 unità dell'area dei funzionari e 189 unità dell'area assistenti, per le quali è stata prevista specifica autorizzazione di spesa e relativa copertura finanziaria (commi 2 e 3 del citato art. 4 DL 131/2024). Inoltre, con l'articolo 1, comma 135 della legge di bilancio 2025 e con l'articolo 17- quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono state introdotte disposizioni finalizzate al potenziamento e alla funzionalità del Ministero della giustizia, valorizzando l'esperienza dell'Ufficio per il processo mediante la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16-bis del D.L. 80/2021, in modo da garantire l'efficienza degli uffici giudiziari al termine del PNRR. Si prevede, infatti, l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2026 per coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito a seguito della selezione comparativa e a condizione che gli stessi abbiano maturato 12 mesi continuativi alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, prevedendo, conseguentemente, l'aumento della dotazione organica del comparto Funzioni centrali del Ministero della giustizia di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti.

La lett. e) prevede che la **tabella E** allegata al d.P.C.M. n.84 del 2015 è sostituita dalla tabella E di cui dall'allegato IV del provvedimento in esame concernente la **dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

In proposito sempre la relazione tecnica sottolinea come la **Tabella E**) del DPCM 84/2015, sia stata da ultimo modificata alla luce delle disposizioni dettate dalla legge 30 dicembre 2024 (art. 1, commi da 823 a 834) con le quali è previsto che in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) per il triennio 2025-2027. Lo schema in esame ha quindi previsto una riduzione (da 5.156 a 5.110 unità complessive) della dotazione organica adeguandola sia in termini capitari che finanziari alle minori facoltà assunzionali disponibili per l'anno 2025.

La lett. **f**) prevede che la **tabella F** allegata al d.P.C.M. n.84 del 2015 è sostituita dalla tabella F di cui dall’allegato V del provvedimento in esame concernente la **dotazione organica complessiva del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**.

La **relazione tecnica** precisa che con riguardo alla dotazione di personale dirigenziale e non dirigenziale (Area funzionari, assistenti e operatori) del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), indicata nell’Allegato V del decreto in esame, che sostituisce la tabella F) del DPCM 84/2015, in considerazione della rimodulazione di personale delle Aree del Dipartimento stabilita nel Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025, attraverso il decremento di 73 unità dell’ Area degli operatori in favore di 57 unità dell’ Area dei funzionari nonché alla luce delle disposizioni dettate dalla legge 30 dicembre 2024 (art. 1, commi da 823 a 834) con le quali è previsto che in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) per il triennio 2025-2027 è stata prevista una riduzione della dotazione organica (da 4700 a 4.643 unità totali) adeguandola sia in termini capitari che finanziari alle minori facoltà assunzionali disponibili per l’anno 2025.

La lett. **g**) prevede che la **tabella G** allegata al d.P.C.M. n.84 del 2015 è sostituita dalla tabella G di cui dall’allegato VI del provvedimento in esame concernente la **dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell’amministrazione degli archivi notarili** (anche in questo caso è stata prevista una riduzione della dotazione organica – da 520 a 510 - in ragione della necessità di un adeguamento sia in termini capitari che finanziari alle minori facoltà assunzionali disponibili per l’anno 2025).

La lett. **h**), infine, modifica il titolo del d.P.C.M. eliminando il riferimento alla “riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, non più attuale alla luce delle modifiche realizzate con il provvedimento in esame.

<b>D.P.C.M. 84/2015 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AG 299</b>
Art. 6 <i>(Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.	<i>1.Identico</i>
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:	<i>2 Identico:</i>
a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, <b>coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;</b>	a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari;
a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione	a-bis) <i>identica</i>

<b>D.P.C.M. 84/2015 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AG 299</b>
penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;	
b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali <b>intramurali</b> ;	b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali e <b>rieducative dei detenuti e degli internati</b> ; <b>promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario</b> ; <b>analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta</b> ;
c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attività penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali; <b>relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa.</b>	c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attività penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali;

D.P.C.M. 84/2015 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AG 299
	c-bis) Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria: attività di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attività di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attività del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale;
	c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attività di supporto al Corpo; attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e b)	3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e b); <b>relazioni internazionali</b> concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.

## Articolo 2

### *(Modifiche all'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)*

L'**articolo 2** innova l'organizzazione del **laboratorio centrale** per la banca dati nazionale del DNA, **spostando** la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla **Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria** istituita dall'art.1 del provvedimento in esame.

L'**articolo 2** interviene sull'art. 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87](#) (regolamento concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del relativo laboratorio centrale).

Nello specifico, l'art. 4 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del suddetto **laboratorio centrale**, incardinandolo presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Con la novella proposta in questa sede viene mutata la Direzione generale di appartenenza del laboratorio centrale, il quale sarà collocato presso la **Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria**.

Tale modifica consegue alle innovazioni introdotte dall'articolo 1 del presente provvedimento, il quale ha, tra l'altro, riformato l'impianto organizzativo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituendo due nuove direzioni generali: Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Per maggior approfondimento si rinvia alla pertinente scheda di lettura (v. *supra*).

#### • *Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA*

L'art. 4 del d.P.R. n. 87/2016 prevede che il laboratorio sia dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA: a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico; b) set-up del campione; c) eventuale fase di estrazione del DNA; d) eventuale fase di quantificazione; e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante reazione a catena dell'enzima polimerasi; f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico (comma 2). Per svolgere le sue funzioni e gestire i dati raccolti, il laboratorio centrale si avvale di un LIMS (Laboratory Information Management System) che consente la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati (comma 3).

Gli accessi al sistema LIMS sono riservati i soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili e conservati. Le registrazioni sono conservate per venti anni (comma 4).

### Articolo 3

#### *(Modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro)*

L'**articolo 3** reca modifiche inerenti all'organizzazione degli **uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia**, prevedendo l'istituzione della **Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa** e della **segreteria del Capo di Gabinetto** all'interno dell'Ufficio di Gabinetto. La norma, inoltre, apporta alcune modifiche relative alla disciplina del personale incardinato presso i suddetti uffici.

L'**articolo 3** modifica il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100](#), innovando la disciplina concernente l'articolazione degli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia**.

In primo luogo, il **comma 1, lett. a)** apporta modifiche all'art. 7 del suddetto d.p.c.m., il quale regola puntualmente l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Sul punto si ricorda che l'**Ufficio di Gabinetto** coadiuva e supporta il Ministro nello svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo previste dall'art. 3, comma 1 del medesimo d.p.c.m. n. 100 del 2019. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto garantisce il coordinamento con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale, nonché con gli alti uffici di diretta collaborazione del Ministro. Inoltre, il Gabinetto è tenuto ad assicurare il raccordo funzionale tra le direttive di indirizzo politico del Ministro con le attività svolte dai singoli dipartimenti (art. 7, comma 1).

In particolare, l'Ufficio di Gabinetto, tra le diverse attività, si occupa di: a) curare i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) curare i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) svolgere l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) formulare i pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale; d) esaminare gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (art. 7, comma 2). L'Ufficio del Gabinetto è, peraltro, competente a garantire l'attuazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali secondo le modalità indicate dall'art. 7, commi 4 e 5, del medesimo d.p.c.m..

A tal riguardo, il **comma 1, lett. a), n. 1)** inserisce il **nuovo comma 3-bis**, il quale istituisce, all'interno dell'Ufficio di Gabinetto, la **Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa**, di livello dirigenziale generale, al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti.

La predetta Struttura è tenuta a coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali

nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa, nel rispetto della programmazione finanziaria e degli obiettivi di spesa individuati per il Ministero ai sensi dell'art. 22-bis L. n. 196 del 2009 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”).

Nello svolgimento di tali funzioni, la nuova Struttura è chiamata a svolgere anche attività di analisi e studio inerenti alla valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti, in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria, nonché con le funzioni di supporto indicate dall'art. 5, comma 1 del d.p.c.m. n. 100 del 2019.

Sul punto si evidenzia che il citato art. 5, comma 1 dispone che gli uffici di diretta collaborazione del Ministro esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

Il **comma 1, lett. a), n. 2)**, invece, aggiunge il **nuovo comma 5-bis**, sempre all'interno dell'art. 7 d.p.c.m. n. 100 del 2019 al fine di istituire la **segreteria del Capo di Gabinetto**, prevedendo che essa sia alle dirette dipendenze di quest'ultimo e che sia diretta dal capo segreteria.

Tra le attività affidate al capo segreteria si annoverano: a) il coordinamento delle unità di personale assegnate alla segreteria; b) coadiuvare ed assistere il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni, curando in particolare la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.

L'**articolo 3, comma 1, lett. b)**, invece, interviene sull'art. 11 del d.p.c.m. n. 100 del 2019 riguardante il personale degli uffici di diretta collaborazione ed il loro trattamento economico. Nel dettaglio, vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene **incrementato il numero delle risorse** assegnate agli **uffici di diretta collaborazione del Ministro**, in particolare quelle incardinate presso: la segreteria del Ministro, il Gabinetto del Ministro, l'ufficio legislativo e l'ufficio comunicazione e stampa, di cui all'art. 11, comma 1. Il numero di unità è incrementato **da 201 a 221**. L'aumento della dotazione organica, come rilevato dalla relazione tecnica, è dovuto all'attribuzione delle **nuove funzioni all'Ufficio di Gabinetto** di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente provvedimento (v. *supra*) (**lett. b), n. 1)**);
- viene **diminuito** il contingente di risorse assegnate all'**ufficio dell'Ispettorato generale** di cui all'art. 11, comma 2, che viene **ridotto da 145 unità a 125 unità (lett. b), n. 2)**);
- viene precisata la portata applicativa dell'art. 11, comma 5, concernente gli incarichi di livello dirigenziale per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. In particolare, viene specificato che, nell'ambito della dotazione organica degli uffici di

diretta collaborazione, il limite di attribuzione di specifici incarichi dirigenziali non superiore a **40** si riferisce agli incarichi dirigenziali di **livello non generale**. Inoltre, si introduce la previsione di **un ulteriore incarico** dirigenziale di **livello generale per le funzioni della Struttura di missione** per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di cui all'art. 7, comma 3-bis d.p.c.m. n. 100 del 2019 (v. *supra*) (**lett. b), n. 3**);

- viene **esteso** anche **in favore del capo della segreteria del Capo di Gabinetto** *ex art. 7, comma 5-bis*, il **trattamento economico** già previsto per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato di cui all'art. 11, comma 6, lett. c). Tale trattamento si compone, nello specifico, di una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero (**lett. b), n. 4**)).

L'**articolo 3, comma 1, lett. c)**, modifica alcuni aspetti finanziari che discendono dall'assetto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 14.

A tal proposito, viene aggiunta la previsione per cui l'attribuzione dell'emolumento accessorio in favore del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis non lede il principio dell'**invarianza della spesa**, al pari di quanto già disposto per gli emolumenti accessori erogati in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici del Gabinetto del Ministro, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale (**lett. c) n. 1**)).

A tal fine, **aumentano da 5 a 6** il numero di incarichi dirigenziali di livello non generale, equivalenti sotto il profilo finanziario, considerati indisponibili ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria (**lett. c) n. 2**)).

<b>Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (d.p.c.m. n. 100 del 2019)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate</b>
Art. 7 ( <i>Gabinetto del Ministro</i> )	Art. 7 ( <i>Idem</i> )
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresì i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.	<i>Identico</i>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>
	<b>3-bis.</b> Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresì attività di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione

<b>Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (d.p.c.m. n. 100 del 2019)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate</b>
	<b>finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1<sup>1</sup>.</b>
Commi 4 e 5 <i>Omissis</i>	Commi 4 e 5 <i>Omissis</i>
	<b>5-bis. La segreteria del Capo di Gabinetto opera alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto ed è diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unità di personale assegnate alla segreteria e che coadiuva e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.</b>
Art. 11 <i>(Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico)</i>	Art. 11 <i>(Idem)</i>
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in <b>duecentouno</b> unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.	1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in <b>duecentoventuno</b> unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.

<sup>1</sup> L'articolo 5, comma 1, del d.p.c.m. n. 100 del 2019 così dispone: “1. Gli uffici di cui all'articolo 4 esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.”

<b>Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (d.p.c.m. n. 100 del 2019)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate</b>
<p>2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di <b>centoquarantacinque</b> unità.</p>	<p>2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di <b>centoventicinque</b> unità.</p>
<p>Commi 3 e 4 <i>Omissis</i></p>	<p>Commi 3 e 4 <i>Omissis</i></p>
<p>5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale <b>non superiore a quaranta</b>, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale <b>non generale non superiore a quaranta, nonché un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7</b>, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p>6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:</p> <p>a) <i>Omissis</i>;</p> <p>b) <i>Omissis</i>;</p> <p>c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti</p>	<p>6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:</p> <p>a) <i>Omissis</i>;</p> <p>b) <i>Omissis</i>;</p> <p>c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato <b>nonché per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto</b>, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla</p>

<b>Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (d.p.c.m. n. 100 del 2019)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate</b>
titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.	misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
Art. 14 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> )	Art. 14 ( <i>Idem</i> )
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di cinque incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.	1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) <b>nonché del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis</b> , il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di <b>sei</b> incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della

<b>Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (d.p.c.m. n. 100 del 2019)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate</b>
	relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.

## Articolo 4

### *(Disposizioni transitorie)*

**L'articolo 4** reca le disposizioni transitorie relative all'individuazione e alla definizione dei compiti degli **uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** nonché al conferimento degli **incarichi dirigenziali di livello generale** del medesimo Dipartimento.

Più in dettaglio, il comma 1 demanda ad **uno o più decreti del Ministro della giustizia** l'individuazione degli **uffici di livello dirigenziale non generale** nell'ambito delle direzioni generali istituite **presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame (su cui v. *supra*) e la definizione dei **relativi compiti**.

I decreti sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999: si tratta dunque di **decreti ministeriali di natura non regolamentare**.

L'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, per la **definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali**, si adottino decreti ministeriali di natura non regolamentare. Simmetricamente, l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo) dispone che all'**individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale** di ciascun ministero e alla **definizione dei relativi compiti**, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provveda con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

**Il Ministro provvede** all'adozione dei decreti, nei limiti della vigente dotazione organica, **entro 120 giorni** dalla data di **entrata in vigore del regolamento** di cui allo schema di decreto in esame.

Il **comma 2** riguarda invece il **conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale**, concernenti le direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria interessate dal processo di riorganizzazione, stabilendo che **le relative procedure debbano concludersi nel termine di 6 mesi** dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente schema.

Si ricorda che l'art. 1 del presente schema (v. *supra*), intervenendo sull'art. 6 del vigente regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al d.P.C.M n. 84/2015, modifica le competenze delle 3 le direzioni generali esistenti (Direzione generale del personale, Direzione generale dei detenuti e del trattamento, Direzione generale della formazione) e ad esse affianca 2 nuove direzioni generali: la Direzione generale delle

specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

**Fino all'espletamento delle suddette procedure, restano fermi gli incarichi dirigenziali in essere**, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le medesime strutture.

## Articolo 5

### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

**L'articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5**, composto di un **unico comma**, dispone che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.